



*Direzione Sanità Pubblica  
Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro*



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
istituto per la meccanizzazione agricola

***Verifiche per la valutazione della conformità al  
D.Lgs 626/94  
nelle aziende agrarie  
("626 SEMPLIFICATA")***

---

---

# Indice

<b>1</b>	<b>OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO</b>	<b>3</b>
1.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI (IN AZIENDE FINO A 10 DIPENDENTI)	3
1.2	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	4
1.3	FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	5
1.4	CONTROLLI SANITARI	6
1.5	I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	7
1.6	VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RUMORE	8
<b>2</b>	<b>ACCESSO ALL'AZIENDA - VIABILITÀ INTERNA</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>PORTE E PORTONI</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>OFFICINA MECCANICA</b>	<b>11</b>
4.1	MACCHINE PRESENTI IN OFFICINA	13
4.1.1	<i>Trapano a colonna</i>	13
4.1.2	<i>Tornio</i>	13
4.1.3	<i>Mola abrasiva</i>	13
4.1.4	<i>Saldatrice</i>	13
4.1.5	<i>Compressore</i>	14
<b>5</b>	<b>DISTRIBUZIONE E DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>DEPOSITO GASOLIO E LIQUIDI INFIAMMABILI PER LA PRODUZIONE DI CALORE</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>VASCHE E SILOS</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	<b>SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI, LOCALI DI RIPOSO</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</b>	<b>23</b>
<b>11</b>	<b>INCENDI E CPI</b>	<b>24</b>
<b>12</b>	<b>DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA</b>	<b>25</b>

## 1 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

### 1.1 Valutazione dei rischi (in aziende fino a 10 dipendenti)

Artt. 4 e 10 del D.Lgs. 626/94

Nelle aziende familiari e in quelle che occupano fino a dieci addetti non è obbligatoria la redazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” (Piano di Sicurezza).

Il datore di lavoro è tenuto ad autocertificare per iscritto di aver effettuato la *valutazione dei rischi* e gli adempimenti degli obblighi ad essa collegati.

Il datore di lavoro deve nominare un responsabile per la sicurezza (r.s.p.p.: responsabile del servizio prevenzione e protezione). Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve possedere attitudini e capacità adeguate (art. 8). Il nominativo del responsabile, il curriculum professionale e i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione devono essere comunicati all’Ispettorato del lavoro e alla ASL competente per territorio.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente tali compiti previa frequentazione ad apposito corso di formazione e in tal caso deve trasmettere all'ASL competente per territorio i seguenti documenti:

- dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;
- una dichiarazione di aver valutato attentamente nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze, dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- una relazione sull'andamento degli infortuni della propria azienda negli ultimi 3 anni;
- l'attestazione di frequenza dal corso di formazione in materia di sicurezza.

Una volta redatta l'autocertificazione, questa deve essere consegnata in copia al rappresentante per la sicurezza.

L'autocertificazione non deve essere inviata ad alcun organo di vigilanza.

E' stata effettuata la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

## 1.2 Informazione dei lavoratori

Art. 21 del D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata *informazione* su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa ed i rischi specifici a cui sono esposti i dipendenti;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.

In questo caso si suggerisce al datore di lavoro di redigere un semplice elenco delle informazioni che i dipendenti hanno ricevuto riguardo a particolari situazioni di rischio presenti in azienda e/o alla loro specifica mansione.

Il documento è opportuno che sia firmato dal datore di lavoro e controfirmato dai dipendenti onde attestare l'avvenuta informazione sui rischi.

E' buona norma, inoltre, fornire ai lavoratori, sia dipendenti che stagionali, materiale informativo come schede di sicurezza, linee guida, opuscoli informativi e quanto altro possa essere utile a rendere una persona informata dei rischi che corre e delle misure di protezione di prevenzione che sono state adottate.

Per "*Informazione dei lavoratori*" si intende anche la segnaletica di sicurezza da apporre negli ambienti di lavoro e i pittogrammi di avvertimento presenti sulle attrezzature e sulle macchine.

La segnaletica, comunque, non sostituisce le misure di protezione e prevenzione; il suo ricorso, infatti, andrebbe effettuato "a seguito della valutazione dei rischi, quando risultano situazioni pericolose che non possono essere evitate o sufficientemente limitate con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva".

I lavoratori hanno ricevuto adeguate informazioni sui rischi legati alla loro attività?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

Negli ambienti di lavoro è stata predisposta un'adeguata segnaletica di sicurezza?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

### 1.3 Formazione dei dipendenti

Art. 22 del D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una *formazione* sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni.

In questo caso è opportuno affidarsi ad esperti esterni per l'organizzazione di appositi corsi in materia di sicurezza, il cui costo è a totale carico del datore di lavoro.

Durante la valutazione dei rischi il datore di lavoro deve tra l'altro classificare il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro in una delle tre categorie (rischio incendio elevato, medio o basso) previste dal D.M. 10/03/1998. In caso venga rilevato un rischio di incendio elevato, gli addetti dovranno frequentare un corso specifico antincendio della durata minima di 16 ore, se l'attività è a rischio incendio medio, il corso sarà della durata minima di 8 ore, infine, la formazione degli addetti in caso di attività a rischio incendio basso prevederà un corso della durata minima di 4 ore.

I dipendenti a tempo indeterminato hanno seguito un corso di formazione in materia di sicurezza?	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

## 1.4 Controlli sanitari

Artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/94

I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai *controlli sanitari* previsti nei loro confronti (art. 5, comma 2, lett. g). Le spese relative a tali controlli sono a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro custodisce presso l'azienda la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire copia della cartella sanitaria al lavoratore ogniqualvolta lo stesso ne faccia richiesta e all'atto delle dimissioni (art. 4, comma 8).

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente e comprende:

- accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica;
- visite periodiche, per controllarne lo stato di salute e il permanere o meno di tale idoneità. Gli accertamenti includono anche gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente.

In ogni caso il medico competente non può essere un medico generico, ma deve possedere determinati requisiti professionali espressamente indicati all'art. 2 lett. d.

I lavoratori sono sottoposti a controlli sanitari periodici?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

## 1.5 I Dispositivi di Protezione Individuale

Titolo IV del D.Lgs 626/94

"I *Dispositivi di Protezione Individuale* devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro" (art. 41).

La scelta degli appropriati DPI da utilizzare deve scaturire in seguito all'analisi e valutazione dei rischi.

La decisione di usare un DPI deve essere considerata come una misura limite. Infatti, si deve ricorrere al DPI quando, nonostante in azienda sia stato realizzato tutto il possibile per ridurre al minimo i rischi alla fonte, il lavoratore continua ad essere esposto ad un determinato rischio. Il DPI è l'ultima difesa quando tutto il resto è già stato fatto.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI.

E' opportuno tenere un "registro di consegna", in cui sarà indicato il numero e la tipologia dei DPI che verranno forniti ad ogni singolo dipendente.

Il datore di lavoro ha anche l'obbligo di informare preliminarmente i lavoratori dei rischi dai quali il DPI lo protegge e di fornire le necessarie istruzioni d'uso.

Sono rispettate le sopra citate disposizioni relative ai DPI?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

Tutti i lavoratori operanti nel settore agro-zootecnico dovrebbero essere dotati almeno dei seguenti indumenti e DPI:

- tute da lavoro (in cotone resistente, senza parti libere svolazzanti, con maniche, polsi e caviglie aderenti);
- guanti di sicurezza contro perforazioni, tagli, ustioni, ecc.;
- calzature di sicurezza (suola antiscivolo, puntale in acciaio o in ogni caso rinforzato con imbottiture di protezione;
- calzature impermeabili;
- indumenti contro il maltempo (giubbotti termici, impermeabili).

I DPI devono essere marcati CE.

## 1.6 Valutazione dell'esposizione al rumore

D.Lgs. 277/91 (art. 40 e seguenti)

Il D.Lgs. 277/91 regola e disciplina i provvedimenti in caso di esposizione al rumore negli ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio mediante il controllo dell'esposizione dei lavoratori al rumore e in relazione ai risultati della valutazione dovrà adottare azioni correttive per eliminarlo o ridurlo. Il procedimento di misurazione e valutazione deve essere effettuato da tecnici specializzati mediante l'utilizzo di particolari fonometri, conformemente a quanto prescritto dal Decreto.

La legislazione sul rumore è in vigore ormai da molti anni, per cui, ogni azienda agraria che abbia almeno un dipendente deve aver già effettuato la verifica del livello sonoro a cui sono esposti i lavoratori durante le varie lavorazioni ("Documento di valutazione dell'esposizione al rumore").

Il documento deve essere revisionato e aggiornato ogniqualvolta vengono acquistati nuovi macchinari o si verifici un mutamento sostanziale nelle attività lavorative.

E' presente in azienda una relazione sull'esposizione al rumore dei lavoratori?	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... .....



## 2 ACCESSO ALL'AZIENDA - VIABILITÀ INTERNA

Art. 33 del D.Lgs. 626/94

*L'accesso all'azienda* deve essere tale "da permettere la contemporanea circolazione dei veicoli e dei pedoni in sicurezza" e deve essere segnalato il "Divieto d'ingresso ai non autorizzati".

Le stesse considerazioni valgono, ovviamente, per tutti i corpi aziendali che si trovano all'esterno del corpo aziendale principale (stalle, magazzini, depositi, ecc.), in cui vi è contemporanea circolazione di veicoli e pedoni.

*Le vie di circolazione* destinate ai veicoli, interne all'azienda, devono essere "sgombre da materiali ed ostacoli che impediscano la circolazione stessa". Inoltre, qualora certe situazioni di rischio lo richiedano, sarà opportuno segnalare ed evidenziare le vie di circolazione e di transito per i pedoni con strisce di colore giallo.

Se necessario, a seconda delle dimensioni dell'azienda, deve essere studiato e ottimizzato il relativo traffico provvedendo ad un'adeguata cartellonistica indicante spazi di manovra, di sosta, ecc.

La normativa vigente prevede che la *pavimentazione degli ambienti di lavoro* e dei luoghi destinati al passaggio non deve presentare buche o sporgenze pericolose. Nel cortile di un'azienda agraria è difficile che siano assenti buche o avvallamenti, dovuti principalmente al continuo passaggio dei mezzi agricoli.

In ogni caso, le zone pericolose (fosse e buche di una certa profondità, pozzi, canalette di drenaggio, sporgenze degli edifici, ecc.) devono essere segnalate in modo chiaramente visibile (con transenne, recinzioni, bande rosso-bianche, ecc.).

Le buche che possono consentire l'accumulo di acqua in caso di pioggia devono essere ricoperte.

Sempre a proposito della viabilità dei veicoli all'interno dell'azienda, è necessario che i cavi aerei siano ad almeno 5 m d'altezza dal suolo, altrimenti questi dovranno essere chiaramente segnalati.

L'accesso all'azienda e le vie di circolazione consentono il transito dei mezzi e dei pedoni in sicurezza?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... .....

### 3 PORTE E PORTONI

Art. 33 del D.Lgs. 626/94

Le indicazioni che seguono sono valide per tutti gli ambienti e luoghi di lavoro dell'azienda agraria, in cui siano presenti porte e portoni.

Le porte dei locali di lavoro devono essere agevolmente apribili dall'interno.

Nei locali dove si svolgono lavorazioni che comportino rischio d'incendio e dove siano presenti più di 5 dipendenti, deve essere presente almeno un'uscita d'emergenza ogni 5 dipendenti apribile nel verso dell'esodo e evidenziata da apposita segnaletica (di colore verde).

Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse porte scorrevoli o saracinesche a rullo, quando nel locale non sono presenti altre porte apribili verso l'esterno.

Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca la loro ricaduta.

I portoni a funzionamento meccanico devono essere muniti di un dispositivo d'arresto d'emergenza e devono poter essere aperti anche manualmente (tranne quando l'apertura avviene automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica).

Quando, in corrispondenza delle porte, sono presenti rampe d'accesso, gradini o zoccoli, questi vanno evidenziati con una striscia di colore giallo o comunque adeguatamente segnalati.

Se necessario, sulle porte dei locali deve essere applicato il cartello "Divieto di ingresso ai non autorizzati".

Le porte e i portoni dell'azienda osservano tali indicazioni?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... .....

## 4 OFFICINA MECCANICA

D.Lgs. 626/94 - DPR 459/96 - DPR 547/55

In ogni azienda agricola, indipendentemente dall'ampiezza e dall'indirizzo produttivo, è presente un ambiente destinato agli interventi di riparazione e manutenzione dei mezzi meccanici. Spesso l'officina è ricavata in uno spazio interno del ricovero attrezzi o automezzi, in altri casi essa occupa uno o più locali appositamente destinati.

È indispensabile, per prima cosa, che l'edificio sia un luogo salubre e sicuro. Molto spesso il disordine e le costruzioni degradate sono origine di infortuni a volte anche gravi.

Tutti i fabbricati devono quindi essere soggetti ad una regolare manutenzione, in particolare le coperture ed i tetti richiederanno regolari controlli ed interventi.

Per quanto riguarda le porte e i portoni valgono le indicazioni espresse in precedenza.

La *pavimentazione* non deve presentare buche, deve essere impermeabile, antisdrucchiole e facile da lavare. Eventualmente andranno predisposte in corrispondenza delle varie postazioni di lavoro delle strisce antisdrucchiole.

E' opportuno che siano segnalate (con strisce gialle) le zone di passaggio e le vie di transito per i pedoni; sempre con strisce gialle, vanno perimetrate le aree occupate dai vari macchinari (tornio, trapano a colonna, ecc.).

Nell'officina o nel locale adibito ad officina, devono essere presenti solidi armadi, scaffali o casse idonee in cui sistemare gli attrezzi. In particolare, le scaffalature devono essere fissate alle pareti o al terreno.

Particolare attenzione merita la *segnaletica di sicurezza* (D.Lgs. n. 493/96) da apporre in questo ambiente di lavoro.

Scopo della segnaletica di sicurezza è di attirare rapidamente l'attenzione su oggetti e situazioni che possono rappresentare un pericolo. Come già indicato precedentemente, la segnaletica non sostituisce le misure di protezione e prevenzione; il suo ricorso, infatti, andrebbe effettuato "a seguito della valutazione dei rischi, quando risultano situazioni pericolose, che non possono essere evitate o sufficientemente limitate con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva".

Tale segnaletica deve essere facilmente visibile e in buono stato di conservazione. Dovranno quindi essere apposti segnali di divieto, di avvertimento, di salvataggio o di soccorso, eventualmente un segnale che fornisca indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio e i segnali di informazione riguardo all'utilizzo degli idonei DPI.

A seconda dell'attività svolta nell'officina, "il *ricambio d'aria* deve essere sufficiente". Se nel locale vengono prodotti fumi o vapori o se vengono effettuate frequenti lavorazioni con la saldatrice devono essere installati aspiratori o cappe aspiranti, di adeguate dimensioni e capacità.

Non di rado all'interno di questi edifici si trovano *soppalchi, piattaforme sopraelevate o solai*.

Queste strutture devono essere dotate di un parapetto alto almeno 1 metro, una fascia fermapiè di almeno 15 cm e correnti intermedi di protezione (a 50 cm). Dovrà essere inoltre apposto un cartello indicante il carico massimo ammissibile.

Le scale per accedere a questi locali devono avere un corrimano o una ringhiera e realizzate a regola d'arte.

Se le scale sono a pioli, fisse e lunghe più di 5 m, devono essere fornite di una gabbia di protezione.

Se infine la scala è a pioli e trasportabile, valgono le indicazioni generali per questa tipologia di scale: appoggi antisdrucchiolo, ganci di tenuta superiori e pioli incastrati ai montanti, oltre naturalmente ad un buono stato di conservazione della stessa.

Relativamente all'*impianto elettrico*, questo deve essere progettato ed istallato da personale abilitato così come previsto dalla legge 46/90. Al termine dei lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto, redatta su apposito modello.

Anche in caso di rifacimento parziale di impianti dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità (riferita alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento) e dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Nel locale deve essere indicata, mediante cartellonistica, il tipo di tensione presente in rete e le zone caratterizzate da pericolo di fulminazione o scossa elettrica per la presenza di parti in tensione, che vanno debitamente segnalate.

Queste considerazioni sull'impianto elettrico sono valide e obbligatorie per tutti i locali e gli ambienti presenti in azienda.

Se l'azienda rientra tra quelle soggette alla sorveglianza dei Vigili del Fuoco, allora sarà il Certificato Prevenzione Incendi ad indicare i mezzi necessari per la lotta al fuoco. Vedremo più avanti quali sono le attività e le condizioni per le quali scatta l'obbligo del CPI.

In ogni caso, anche quando non è previsto il CPI, occorre comunque installare un numero adeguato di *estintori* (del tipo a polvere da 6 kg), in genere 1 ogni 30 m od ogni 200 m<sup>2</sup>. Gli estintori, di tipo omologato, vanno revisionati ogni sei mesi dalle ditte installatrici; inoltre è opportuno provvedere ad una segnaletica specifica concernente la posizione degli estintori, il divieto di usare fiamme libere e il divieto di fumare.

Vengono rispettate (la maggior parte) di tali indicazioni?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

## 4.1 Macchine presenti in officina

Per tutti i macchinari presenti in officina sono valide le seguenti indicazioni:

le attrezzature devono essere ancorate o al pavimento o a solidi banchi di lavoro, su ogni macchina devono essere presenti i cartelli di prescrizione per l'uso dei DPI (se necessari) e l'area occupata dalla macchina deve essere perimetrata con strisce o bande di colore giallo.

Una macchina marcata CE deve essere accompagnata dalla "Dichiarazione CE di conformità" e dal manuale di uso e manutenzione.

Ovviamente non potranno essere rimossi i dispositivi di protezione (carter, cuffie, ecc.) né la macchina potrà subire modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.

In linea generale, tutte le macchine non marcate CE dovranno essere dotate di uno o più dispositivi di arresto d'emergenza, di ripari che circoscrivano le zone di lavoro pericolose, dotati di microinterruttori che consentano l'arresto quando si interviene nelle parti non protette. Tutti gli organi di trasmissione dovranno essere racchiusi dentro un carter e dovranno essere presenti dispositivi che impediscano alla macchina il riavvio dopo una mancanza di tensione elettrica (il riavvio dovrà avvenire premendo il pulsante d'avvio).

Vediamo nel dettaglio le disposizioni relative ad alcuni macchinari privi di marcatura CE:

### 4.1.1 *Trapano a colonna*

Deve essere fornito di una morsa per fissare gli oggetti da lavorare per impedire che possano essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile. I comandi di avviamento devono essere protetti contro gli avviamenti accidentali: i pulsanti devono essere incassati e devono riportare chiare indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.

### 4.1.2 *Tornio*

La macchina deve essere dotata di un sistema di frenatura del mandrino, di uno schermo di protezione al mandrino corredato da microinterruttore di blocco in modo che aprendolo la macchina si fermi, nonché di uno schermo trasparente fissato al carro porta utensile. L'azionamento accidentale della macchina dovrà essere impedito mediante l'installazione di leve da azionarsi in due tempi o con pulsanti contornati da ghiera.

### 4.1.3 *Mola abrasiva*

La macchina deve essere fornita di schermi paraschegge (trasparenti, regolabili ed infrangibili) e di una cuffia metallica che copra i dischi, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario. Gli schermi paraschegge possono essere rimossi qualora il tipo di lavorazione lo richieda, in questo caso i lavoratori devono fare uso degli occhiali di protezione forniti come dotazione personale.

### 4.1.4 *Saldatrice*

La macchina deve essere dotata di cavi elettrici in buono stato. Le pinze portaelettrodi devono essere protette contro i contatti accidentali.

Le bombole per la saldatura ossiacetilacetilenica devono essere dotate di valvole antifiamma e devono essere vincolate su appositi carrelli che ne assicurino la stabilità.

Le bombole vuote devono essere stoccate separatamente dalle piene e vincolate con catenelle.

4.1.5 Compressore

La macchina deve essere fornita di una griglia di protezione alla ventola e alle cinghie di trasmissione che impedisca qualsiasi contatto accidentale con gli organi in movimento.

<b>I macchinari non marcati CE soddisfano i requisiti sopra indicati?</b>	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

## 5 DISTRIBUZIONE E DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 194/95 - Circolare del Ministero della Sanità 30/04/1993 n. 15

Le problematiche legate all'impiego dei prodotti fitosanitari sono relativamente complesse per l'interazione di diversi soggetti ed elementi quali gli operatori agricoli, i consumatori dei prodotti agricoli, la presenza di abitazioni nelle vicinanze dell'azienda, l'ambiente e le macchine.

Di fondamentale importanza risulta la *formazione e l'informazione* degli addetti che dovrebbero sempre essere messi nella condizione di operare in sicurezza e quindi con macchine e attrezzature adeguate al progresso tecnologico e alla tipologia dei prodotti.

La formazione dell'operatore deve aver luogo nell'ambito dei corsi sulla sicurezza, che il datore di lavoro dovrebbe aver già predisposto nella sua azienda. L'informazione avviene invece tra l'altro mediante la lettura dell'etichetta dei prodotti fitosanitari, poiché questa contiene avvertenze estremamente importanti sia per gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori, sia per gli aspetti agronomici ed ambientali. Inoltre lo stesso datore di lavoro dovrebbe informare ogni lavoratore sul grado di tossicità dei prodotti chimici utilizzati in azienda e sulle possibili conseguenze per la salute umana.

Per semplificare la descrizione delle indicazioni relative ai prodotti fitosanitari si suddivide l'argomento in alcune fasi principali dall'acquisto all'impiego.

Per quanto riguarda *l'acquisto* si sottolinea il fatto che i prodotti di I e II classe possono essere acquistati (e quindi utilizzati) solo da persone munite di patentino (che ha validità di 5 anni). Per gli altri presidi sanitari non è necessaria alcuna autorizzazione.

Il *trasporto* in azienda dei presidi sanitari deve essere fatto in condizioni di sicurezza per l'integrità delle confezioni. E' vietata la promiscuità con alimenti, bevande e mangimi e il mezzo di trasporto utilizzato deve essere privo di chiodi o altri corpi perforanti. I sacchi leggeri devono essere collocati sopra quelli più pesanti, i liquidi sotto le polveri, i comburenti separati dagli infiammabili.

In questa fase bisognerebbe prestare attenzione alla movimentazione manuale dei sacchi che, indipendentemente dal peso, se eseguita scorrettamente può provocare traumi e patologie permanenti soprattutto a livello della schiena.

Al termine del trasporto sarebbe necessario lavare o pulire accuratamente il mezzo.

Dovendo costruire ex novo il *magazzino fitofarmaci*, l'ideale sarebbe isolarlo il più possibile da qualsiasi altro edificio, pozzo o corso d'acqua o strade pubbliche.

Tale locale deve essere sempre tenuto chiuso a chiave e la chiave deve essere in possesso del responsabile del magazzino.

Sulla porta d'ingresso devono essere segnalati il "Divieto d'ingresso ai non autorizzati", il "Pericolo di contaminazione" e deve essere apposto un cartellone nozionistico che riporti i pericoli esistenti in tale ambiente di lavoro.

Le pareti del locale devono essere trattate con pitture idrorepellenti, i pavimenti devono essere di tipo impermeabile e devono avere una pendenza sufficiente da avviare i liquidi e le acque di lavaggio in un apposito punto di raccolta.

L'aerazione del locale deve avvenire mediante finestre, se queste sono insufficienti a garantire un buon ricambio d'aria bisognerà installare un estrattore.

L'impianto elettrico (come del resto in tutti gli altri locali) dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore, dovrà quindi essere installato da una ditta autorizzata che rilascerà, al termine dei lavori, il certificato di conformità.

All'interno del deposito, i prodotti di prima e seconda classe devono essere tenuti in un ambiente separato rispetto agli altri, per esempio mediante tramezzi di rete metallica provvisti di

porta munita di serratura o lucchetto. Tutte le confezioni dei presidi sanitari non dovrebbero essere a contatto diretto con i pavimenti o le pareti.

Nel locale, deve esserci un estintore a polvere da 6 kg, opportunamente segnalato e revisionato.

Esternamente al locale sarebbe opportuno realizzare una piattaforma pavimentata per permettere il riempimento in sicurezza delle macchine operatrici e il lavaggio delle attrezzature e dei contenitori.

Si ricorda che l'eventuale residuo di miscela non impiegata deve essere smaltita utilizzandola su altre colture da trattare, ovviamente nel rispetto del campo di impiego indicato per il prodotto. Quando ciò non è possibile dovrebbe essere raccolto e conservato (analogamente alle acque utilizzate per il lavaggio delle attrezzature e dei materiali) per poi consegnarlo alle ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento.

Per quanto riguarda i *Dispositivi di Protezione Individuale*, ad ogni addetto all'impiego di presidi sanitari, devono essere fornite le seguenti dotazioni: occhiali, guanti e stivali resistenti ai prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. Questi vanno conservati in un apposito armadietto a più ante.

Una cassetta di pronto soccorso deve essere presente in un locale separato dal magazzino, ma il più vicino possibile allo stesso.

Infine dovrà essere disponibile acqua per lavarsi, una doccia d'emergenza ed una vaschetta lavaocchi.

In prossimità dell'apparecchio telefonico, che sia nel deposito o in un altro ambiente, dovranno essere affissi i numeri telefonici del centro antiveleno, della guardia medica e dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale.

Relativamente alla *preparazione e distribuzione della miscela*, appare superfluo dare indicazioni ed orientamenti di buona tecnica operativa, anche perché, qualora ci fosse la buona volontà da parte degli addetti di seguirli scrupolosamente, risulta nella pratica operativamente difficile e improbabile poterli poi attuare in modo corretto.

Ad esempio si dovrebbe evitare di distribuire i prodotti durante le giornate ventose o nelle ore più calde, ma è arduo che tali suggerimenti vengano rispettati, a meno che non sussistano condizioni atmosferiche critiche

Così come evitare di distribuire al di sotto di 10 m di distanza da corpi idrici appare un buon consiglio più che un divieto.

Anche riguardo alla preparazione della miscela esistono indicazioni di buona norma che tuttavia nella realtà raramente vengono tenute di conto: leggere attentamente l'etichetta del prodotto e rispettare i tempi di rientro in campo; lavare accuratamente tutte le attrezzature, una volta usate; ridistribuire in campo le acque di lavaggio; smaltire gli imballaggi e le confezioni esaurite nei modi previsti dalle norme in vigore.

Risulta invece molto più semplice per l'operatore porre l'attenzione sulle *macchine irroratrici*. Una costante manutenzione e periodici controlli sulla funzionalità dei vari componenti garantiranno una perfetta distribuzione con perdite irrilevanti di prodotto e basso effetto deriva, così da rendere minimo l'impatto ambientale.

Un aspetto importante per la sicurezza dell'operatore, spesso sottovalutato, è il fatto che i guanti usati per la preparazione delle miscele vengono successivamente riposti all'interno della cabina della trattrice, con conseguenti possibili pericoli di contaminazione. La prassi corretta prevederebbe che questi fossero invece riposti in un apposito alloggiamento al di fuori della cabina.



Vengono rispettate (almeno in parte) tali indicazioni?	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

## 6 DEPOSITO GASOLIO E LIQUIDI INFIAMMABILI PER LA PRODUZIONE DI CALORE

D.M. 16/02/1982 – D.M. 10/03/1998

Per i *depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso agricolo* (gasolio, GPL), qualora la capacità geometrica complessiva sia superiore a 25 m<sup>3</sup> va richiesto obbligatoriamente il Certificato Prevenzione Incendi presso i VV.F.

Gli *impianti fissi di distribuzione* di benzina, gasolio e miscele sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco, poiché rientrano fra quelle attività che prevedono l'obbligo di richiedere il C.P.I. per qualsiasi capacità del serbatoio.

Per i contenitori distributori mobili che abbiano capacità inferiore a 9.000 litri, che siano di tipo omologato e utilizzati presso aziende agricole, cantieri, cave non è necessario richiedere il C.P.I. Questi serbatoi devono essere accompagnati dal certificato CE di conformità e devono essere in ogni caso soddisfatti i seguenti requisiti e precauzioni:

- utilizzare solo combustibili di classe C (gasolio, oli minerali);
- distanza di sicurezza/protezione non inferiore a 3 m;
- mezzi di estinzione costituiti da 3 estintori portatili per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
- è necessario che in prossimità del serbatoio sia presente un'adeguata segnaletica di pericolo incendio e divieto di fumare o usare fiamme libere;
- deve essere previsto un bacino di contenimento di capacità uguale almeno alla metà di quello del serbatoio;
- deve essere presente la massa a terra.

I serbatoio fuori terra che poggiano su apposti sostegni o supporti devono avere un'altezza minima da terra di 50 cm.

In ogni caso i serbatoi devono essere ubicati lontano da fienili, contenitori di GPL, essiccatoi, depositi di prodotti fitosanitari, depositi di fertilizzanti, depositi di altre sostanze infiammabili e dalle aree di manovra e di transito dei mezzi agricoli.

I serbatoi che si trovano all'interno di un locale devono avere una distanza minima di 60 cm dalle pareti mentre tra il punto più alto del serbatoio e il soffitto deve essere prevista una distanza minima di 1 metro. Le pareti del locale devono avere una resistenza al fuoco pari a REI 120.

In un'azienda agraria è prassi comune dover rifornire di gasolio le macchine agricole quando queste si trovano nei campi. Risulta quindi fondamentale, per la sicurezza, che i mezzi preposti a questo compito siano idonei e sicuri.

Le normative attualmente in vigore, relativamente al *trasporto del gasolio*, richiedono l'impiego di serbatoi omologati, mentre in passato l'omologazione riguardava l'intero complesso motrice-serbatoio, che aveva quindi lo svantaggio di non poter utilizzare il mezzo per nessun'altra operazione.

La motrice per il trasporto del carburante, oggi, deve essere esclusivamente adeguata al peso che deve trasportare e non deve essere dotata di ribaltabile.

Gli impianti mobili di carburante per autotrazione, se conformi al DM 19/3/90 (contenitori omologati) non sono soggetti al controllo da parte dei VVF.

Questi devono comunque avere i seguenti requisiti:

- capacità < 1000 litri;
- gruppi di erogazione elettrici (elettropompa) a cc da 35 a 60 litri/minuto;
- certificazioni da parte del Ministero dei Trasporti, collaudo R.I.N.A. e conformità CE;
- 1 estintore da 2 kg a polveri ABC (per motore e cabina) + 1 estintore da 2 kg a polveri ABC (per i pneumatici ed il carico) oppure un estintore da 6 kg per i veicoli di un peso complessivo superiore a 35q;
- la documentazione necessaria durante il trasporto è la seguente:
  - libretto di collaudo ed omologazione del serbatoio;
  - circolare del Ministero dei Trasporti (n 1/96);
  - dichiarazione di esenzione.

Per i *gruppi elettrogeni* per la produzione di energia elettrica, il CPI è necessario quando s'impiegano motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW. In difetto devono essere rispettate le norme del D.M. 31/07/1934, titolo VI.

Per gli *impianti per la produzione di calore* (utilizzati soprattutto per il riscaldamento delle serre) alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, si possono individuare tre classi di intervento:

1. impianti con potenzialità *fino 30.000 kcal/h* (34,8 kW). Non è necessario nessun intervento né il CPI, valgono solo le norme di buona tecnica;
2. impianti con potenzialità compresa *tra 30.000 - 100.000 kcal/h* (34,8 kW - 116,3 kW). Devono sottostare alle norme antincendio; in particolare per gli impianti ad olio combustibile o gasolio la normativa di riferimento è la Circolare del Min. degli Interni n. 73 del 29/07/71, per quelli a metano è la Circolare n. 68 del 25/11/69 integrata dal D.M. 12/04/96. La Lettera Circolare del Min. degli Interni del 28/01/92 prot. n. 1321/4134 prende in considerazione specificatamente i locali ad uso agricolo e zootecnico;
3. impianti con potenzialità *superiore a 100.000 kcal/h* (116,3 kW) rientrano fra le attività per le quali è previsto il rilascio del CPI.

<b>Vengono osservate le norme antincendio?</b>	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

## 7 VASCHE E SILOS

Spesso in prossimità delle stalle, ma non solo, sono presenti queste strutture che se non adeguatamente protette e segnalate possono recare notevoli rischi per gli operatori.

Per quanto riguarda le *vasche*, se interrata e scoperte, devono essere protette da una recinzione o un parapetto di altezza almeno 1 m, costituito almeno da due correnti. Devono essere posti cartelli di "divieto di accesso alle persone non autorizzate" e avvisi di pericolo. Qualora vi si possa accedere per un'ispezione il personale deve essere assistito da altra persona presente all'esterno.

I *silos orizzontali* (a trincea) devono essere progettati e costruiti da professionisti abilitati, in modo che le pareti siano idonee a resistere ai forti carichi orizzontali. La zona di carico e manovra dei carri miscelatori deve essere sgombra da materiali ed eventualmente segnalata con opportuni cartelli di pericolo e divieto.

L'operazione di carico, effettuata con carri miscelatori, risultata essere molto pericolosa e causa di parecchi incidenti, spesso con conseguenze mortali. Va quindi posta, da parte degli operatori, molta attenzione e prudenza.

I *silos verticali*, utilizzati per la conservazione di cereali, farine, mangimi, ecc, devono avere dei dispositivi, come ad esempio interruttori di sicurezza sotto chiave, che impediscano la manipolazione o l'azionamento da parte di estranei.

Se esternamente al silos è presente una scala di altezza superiore a 5 m, questa va protetta con una gabbia di protezione per impedire l'accidentale caduta degli operai.

Gli organi di trasmissione del moto e di movimentazione del prodotto (coclee) devono essere protetti da adeguati carter.

E' opportuno inoltre che siano disposti, in prossimità dei bocchettoni di raccolta, cartelli che segnalino di avanzare a passo d'uomo e che l'accesso e la manovra dei mezzi per le operazioni di caricamento e desilamento sia reso il più agevole possibile.

Sono rispettate (almeno) tali indicazioni?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... .....

## 8 SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI, LOCALI DI RIPOSO

Art. 33 del D.Lgs. 626/94

Nel caso di aziende con meno di cinque dipendenti è ammesso un unico *locale spogliatoio*, per uomini e donne, purché utilizzato con opportuni turni prestabiliti. Devono essere presenti debiti armadietti chiudibili a chiave con suddivisione in due scomparti per separare gli indumenti di lavoro da quelli privati.

I *servizi igienici* prevedono la presenza di docce con acqua calda, lavabi e gabinetti, separati per uomini e donne o con un'utilizzazione separata.

E' importante che i locali siano in idonee condizioni igieniche, e che, a seconda del numero di dipendenti, sia presente un locale di riposo con tavoli e sedie.

In azienda deve essere presente almeno una cassetta di pronto soccorso.

Gli spogliatoi e i servizi igienici sono in idonee condizioni igieniche?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

## 9 IMPIANTO ELETTRICO

L 46/90 - DPR 547/55 - CEI 64-8/7

Gli impianti elettrici devono essere progettati ed installati in modo da risultare conformi alle normative vigenti.

Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere effettuati da personale qualificato, va controllata l'esistenza dei conduttori di protezione (la "terra"), va verificato che i conduttori siano collegati all'impianto di messa a terra e che tutto sia coordinato da un interruttore differenziale adeguato.

Controllare periodicamente l'isolamento dei componenti dell'impianto elettrico ed il corretto fissaggio dei conduttori ai morsetti.

E' buona norma, inoltre, eliminare il più possibile prese multiple, adattatori, prolunghe o altri elementi pericolosi di vecchia costruzione o peggio ancora autocostruiti.

La ditta installatrice deve rilasciare, al termine dei lavori (anche se di sola manutenzione), il "certificato di conformità" con allegati tecnici nella quale attesta che il lavoro svolto ed i materiali impiegati sono conformi alle norme vigenti. Tale certificazione dovrà essere tenuta dal proprietario o dall'utente dell'impianto e nel caso di nuove costruzioni dovrà essere presentata al Comune affinché sia rilasciata l'agibilità dei locali.

Per quanto riguarda *l'impianto di messa a terra*, sia per l'installazione che per sostanziali modifiche del vecchio impianto bisognerà fare richiesta di omologazione da parte dell'Ispesl (modello B). Bisognerà provvedere, con cadenza biennale, alla verifica dell'impianto da parte di professionisti abilitati che rilasceranno apposita dichiarazione.

Per gli elementi installati in ambienti ad uso agricolo o zootecnico è previsto un grado di protezione di almeno IP 44 che diventa IP 55 per i locali di ricovero per animali.

E' presente la "Dichiarazione di conformità" dell'impianto elettrico?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

## 10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Titolo V D.Lgs. 626/94

Il datore di lavoro è tenuto a:

- adottare delle misure organizzative necessarie, o ricorrere ad appropriate attrezzature meccaniche per evitare la necessità di movimentare manualmente carichi pesanti;
- nel caso sia impossibile evitare detta operazione, adottare misure e mezzi allo scopo di ridurre il rischio e sottoporre i lavoratori interessati a sorveglianza sanitaria.

Nella formazione e informazione dei dipendenti, bisognerà in particolare fare riferimento a:

- peso del carico;
- centro di gravità del carico;
- corretta movimentazione dei carichi e rischi connessi con manovre errate.

Gli addetti sono stati informati e formati circa la corretta movimentazione dei carichi?	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... .....

## 11 INCENDI E CPI

D.P.R. n. 37/98 – D.M. 10/03/1998

Di seguito si riportano le attività agricole soggette alle visite di prevenzione incendi, per i quali è quindi necessario richiedere il Certificato Prevenzione Incendi (il presente elenco non è esaustivo, per una lettura più attenta si rimanda al D.M. 10/03/1998):

- impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili;
- depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità geometrica superiore a 25 m<sup>3</sup> (vedi sezione 6);
- impianti fissi di distribuzione (se non del tipo omologato) di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio;
- mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q e relativi depositi;
- impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q di prodotto essiccato;
- depositi di legna da ardere, di paglia, di fieno, di fascine ed altri prodotti affini con capacità superiore a 500 q; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m da altre proprietà;
- depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q;
- gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW (34 CV).
- officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli;
- locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq;
- impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116,3 kW) (vedi sezione 6);
- autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.

E' stata fatta richiesta del Certificato Prevenzione Incendi?	
<b>SI</b> <input type="checkbox"/>	<b>Note:</b> ..... ..... ..... .....
<b>NO</b> <input type="checkbox"/>	..... ..... .....



## 12 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Documentazione relativa agli adempimenti D.Lgs. 626/94

Piano di evacuazione dei luoghi di lavoro

Dichiarazione CE di conformità e libretti di manutenzione ed uso delle macchine

Schede tecniche dei prodotti chimici

Autorizzazione per l'acquisto e uso di presidi sanitari

Valutazione dei livelli di rumorosità

Registro infortuni

Certificati di agibilità dei fabbricati

Autorizzazioni dei lavori d'ampliamento, ristrutturazione o modificazione delle destinazioni d'uso dei fabbricati

### Documentazione sanitaria

Vaccinazione antitetanica

Cartelle sanitarie

### Denunce impianti

Denuncia degli impianti di messa a terra

Denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Denuncia di lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco (C.P.I.)

Denuncia degli impianti di sollevamento (gru, argani, paranchi) di portata superiore a 200 Kg

Sono presenti in azienda tali documenti?	
SI <input type="checkbox"/>	Note:..... ..... .....
NO <input type="checkbox"/>	..... ..... .....